

ALLEGATO B)



ORIGINAL



COMUNE DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER

LE FIERE E I MERCATI

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 33 DEL 01/08/2003

CONFORME ALLE DISPOSIZIONI
del Decreto Legislativo 114/98
e della Legge Regionale 18/01



INDICE

TITOLO I MERCATI

Capo 1 - Disciplina generale dei mercati	Pag.	6
<u>Sezione 1 - Commercio su aree pubbliche</u>	Pag.	6
Art. 1 Classificazione dei mercati	Pag.	6
Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio	Pag.	6
Art. 3 Riassegnazione dei posteggi	Pag.	7
Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglìoria	Pag.	7
Art. 5 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	Pag.	8
Art. 6 Scambio consensuale dei posteggi	Pag.	8
Art. 7 Ampliamento del posteggio	Pag.	8
Art. 8 Gestione del registro delle presenze maturate	Pag.	9
Art. 9 Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio	Pag.	9
Art. 10 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio dell'autorizzazione	Pag.	10
Art. 11 Disposizioni in materia di subingresso	Pag.	10
Art. 12 Obbligo di esibire l'autorizzazione	Pag.	10
<u>Sezione 2 - Produttori agricoli</u>	Pag.	10
Art. 13 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai P.A.	Pag.	11
Art. 14 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	Pag.	11
<u>Sezione 3 - Disposizioni comuni</u>	Pag.	11
Art. 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati	Pag.	11
Art. 16 Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere	Pag.	12
Art. 17 Circolazione nelle aree di mercato	Pag.	12
Art. 18 Durata delle concessioni	Pag.	12
Art. 19 Canone per la concessione dei posteggi	Pag.	12
Art. 20 Determinazione degli orari	Pag.	13



Art. 21 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario	Pag.	13
Art. 22 Misure per la trasparenza e la snellezza degli atti amministrativi	Pag.	13
Art. 23 Ambito di applicazione	Pag.	14
Capo II - Disposizioni concernenti i singoli mercati		
<u>Sezione 1 - Mercato settimanale del Giovedì</u>	Pag.	14
Art. 24 Soppressione posteggi di Via L. Ferrari	Pag.	14
Art. 25 Caratteristiche del mercato	Pag.	14
<u>Sezione 2 - Mercati dei prodotti agricoli del Sabato</u>	Pag.	14
Art. 26 Trasferimento del mercato dei prodotti agricoli del Sabato	Pag.	14
Art. 27 Caratteristiche del mercato	Pag.	15
<u>Sezione 3 - Mercato alimentare rionale di via S. Pertini del Sabato sera</u>	Pag.	15
Art. 28 Istituzione del mercato alimentare rionale del Sabato sera	Pag.	15
Art. 29 Caratteristiche del mercato	Pag.	15
<u>Sezione 4 - Posteggi isolati</u>	Pag.	16
Art. 30 Caratteristiche dei posteggi	Pag.	16
Art. 31 Applicabilità disposizioni di cui al capo I	Pag.	17

TITOLO II FIERE

Capo I - Disciplina generale delle fiere	Pag.	17
Art. 32 Classificazione delle fiere	Pag.	17
Art. 33 Disciplina delle fiere straordinarie	Pag.	18
Art. 34 Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere	Pag.	18
Art. 35 Gestione del registro delle presenze maturate	Pag.	18
Art. 36 Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio	Pag.	18
Art. 37 Assegnazione temporanea di posteggi	Pag.	19
Art. 38 Applicabilità altre disposizioni	Pag.	19
Art. 39 Ambito di applicazione	Pag.	19



Capo II - Disposizioni concernenti le singole fiere	Pag.	19
<u>Sezione 1 – Fiera della Madonna della Coltura</u>	Pag.	19
Art. 40 Caratteristiche della fiera	Pag.	19
Art. 41 Specializzazioni ammesse	Pag.	19
<u>Sezione 2 - Fiera di Sant'Antonio</u>	Pag.	20
Art. 42 Caratteristiche della fiera	Pag.	20
Art. 43 Specializzazioni ammesse	Pag.	20
<u>Sezione 3 – Fiera di San Biagio</u>	Pag.	21
Art. 44 Caratteristiche della fiera	Pag.	21
Art. 45 Specializzazioni ammesse	Pag.	21
<u>Sezione 4 - Fiera di San Luigi</u>	Pag.	22
Art. 46 Caratteristiche della fiera	Pag.	22
Art. 47 Specializzazioni ammesse	Pag.	22
<u>Sezione 5 - Fiera di Sant'Anna</u>	Pag.	23
Art. 48 Caratteristiche della fiera	Pag.	23
Art. 49 Specializzazioni ammesse	Pag.	23
<u>Sezione 6 – Festa della Anime</u>	Pag.	24
Art. 50 Caratteristiche della fiera	Pag.	24
Art. 51 Specializzazioni ammesse	Pag.	24
<u>Sezione 7 – Sagra della Patata</u>	Pag.	25
Art. 52 Caratteristiche della fiera	Pag.	25
Art. 53 Specializzazioni ammesse	Pag.	25
<u>Sezione 8 – Fiera-Mercato del terzo Sabato del mese</u>	Pag.	26
Art. 54 Caratteristiche della fiera	Pag.	26

ORIGINALE



Art. 55 Specializzazioni ammesse	Pag.	26
Art. 56 Zone vietate al commercio itinerante	Pag.	27
Art. 57 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	Pag.	27
Art. 58 Vendite a domicilio	Pag.	27
Art. 59 Applicabilità altre disposizioni	Pag.	27

**TITOLO IV
SANZIONI**

Art. 60 Sanzioni	Pag.	27
------------------	------	----

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 61 Norma transitoria	Pag.	28
Art. 62 Norma finale	Pag.	28



TITOLO I – MERCATI

Capo I DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Sezione 1 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2001, n. 18, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 6 della L.R. n. 18/2001, integrati dal criterio del sorteggio fra domande concorrenti nel caso di parità, dopo l'esame dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del suddetto art. 6.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - per incremento del numero di posteggi di un mercato;
 - per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui all'articolo precedente.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Gli operatori del mercato sono ordinati:
 - a) secondo una graduatoria unica, per i mercati totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 4

Spostamenti di posteggio per migloria

1. Gli spostamenti di posteggio per migloria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base di graduatoria stilata con i criteri di cui all'art. 2, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il comma 2.
2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
5. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per migloria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) al divieto di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
7. Gli spostamenti per migloria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) maggiore anzianità di mercato.



Art. 5

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati prioritariamente, per la durata di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione di tipo B e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di che trattasi indipendentemente dalla sua residenza o sede o nazionalità. Detta norma non si applica qualora trattasi di un box o chiosco o locale o ove sull'area si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.
3. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
 - a) già concessionari nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.
4. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

Art. 6

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, se avvenuta ai sensi del presente articolo.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 7

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile:
 - a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di mercato;
 - maggiore anzianità di azienda;
 - sorteggio;

- b) è concesso, di norma, sempreché che detto ampliamento non arrechi pregiudizio alle condizioni di cui al comma 1.
3. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
 - a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende;
 - b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
 - c) rinuncia dei titoli acquisiti a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
 4. E' dato atto:
 - a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, la superficie del posteggio rinunciato;
 - b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

Art. 8

Gestione del registro delle presenze maturate

1. Il registro delle presenze è aggiornato:
 - a) alle date del 31 gennaio e del 31 luglio, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
 - b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
3. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 9

Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 18 del 2001, non si considerano:
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 10

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 18 del 2001, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 11

Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2001, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativo contratto di concessione del suolo pubblico.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di specifica comunicazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali e senza necessità di preventiva intestazione del titolo, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 12

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Sezione 2 – PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 13

Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.
6. La concessione decennale del posteggio non è revocabile in relazione alle assenze maturate.

Art. 14

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 13, comma 1.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

Sezione 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
3. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purché ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei mezzi autorizzati.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
5. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
8. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.



9. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, d'intesa con l'Ufficio competente alla loro gestione, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
10. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti.

Art. 16

Coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere

1. Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere interessanti la stessa area, si considera disposta la soppressione del mercato.

Art. 17

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 18

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e si considerano tacitamente rinnovate alla scadenza per uguale periodo.

Art. 19

Canone per la concessione dei posteggi

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco:

- a) sulla base degli indirizzi regionali di cui all'art.18 della legge regionale n.18/2001;
 - b) prevedendo, di norma, il prolungamento pomeridiano degli orari di vendita relativamente ai mercati che precedono le festività pasquali e natalizie;
 - c) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
 3. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi al mercato settimanale si svolgono, di norma, secondo il seguente orario:
 - scarico ed approntamento del banco massimo un'ora prima dell'inizio della vendita;
 - orario di vendita uguale a quello antimeridiano per il commercio in sede fissa;
 - ricarica merce per rimozione banco ad ultimazione orario vendita fino alle 14,00.

Art. 21

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
5. Resta inteso che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico-sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 ma, eventualmente, l'esercizio dell'attività.

Art. 22

Misure per la trasparenza e la snellezza degli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi a ciò legittimati, di accedere:
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il termine per la formazione del silenzio-assenso è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di regolare domanda di autorizzazione.

Art. 23 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità dei mercati, sempreché compatibili con le disposizioni dettate per i singoli mercati e di cui al successivo Capo II.



Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI

Sezione 1 – MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Art. 24

Soppressione posteggi di Via L. Ferrari

1. Vengono soppressi, per motivi di viabilità e traffico, n. 16 posteggi in Via L. Ferrari, non assegnati.

Art. 25

Caratteristiche del mercato

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:
 - a) classificazione: mercato a merceologia non esclusiva, settore alimentare e non alimentare;
 - b) svolgimento: annuale, nella giornata di giovedì;
 - c) ubicazione: Piazza Terranova, Via Tito Schipa, Via Montegrappa, Via M. Bianchi, Via Tancredi;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 4.696,4;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.083;
 - f) totale posteggi: n. 74 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 7 riservati ai produttori agricoli;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria Allegato 1 nella quale sono indicati:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Sezione 2 – MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL SABATO

Art. 26

Trasferimento del Mercato dei prodotti agricoli del Sabato

1. E' disposto il trasferimento di sede del Mercato dei prodotti agricoli del sabato dalla sede di Via Tancredi (n. 7 posteggi), alla sede di Piazza Regina del Cielo (n. 15 posteggi).
2. Il trasferimento di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per la riassegnazione dei posteggi, si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 3;
 - b) l'assegnazione dei posteggi avviene comunque nel rispetto della qualificazione dei posteggi, così come indicata nella planimetria di cui al successivo art. 27, sotto i seguenti profili:
 - -destinazione dei posteggi: produttori agricoli;
 - - specializzazioni merceologiche ammesse;
 - - svolgimento dell'attività: annuale o stagionale;
3. Il trasferimento è attuato entro 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvata la presente disciplina dei mercati e delle fiere.

Art. 27

Caratteristiche del mercato

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:



- a) classificazione: mercato a merceologia esclusiva, specializzazione "prodotti agricoli";
 - b) svolgimento: annuale/stagionale, nella giornata di sabato;
 - c) ubicazione: P.za Regina del Cielo per n. 15 posteggi (mt. 4x mt. 4);
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 486;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 240;
 - f) totale posteggi: n. 15 tutti riservati ai produttori agricoli
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
3. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria Allegato 2 nella quale sono indicati:
- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) la destinazione dei posteggi per quanto concerne lo svolgimento dell'attività, annuale o stagionale;
 - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Sezione 3 – MERCATO ALIMENTARE RIONALE DI VIA PERTINI DEL SABATO SERA

Art. 28

Istituzione del mercato alimentare rionale del Sabato sera

1. Al fine di promuovere la presenza di mercati rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti è istituito il mercato alimentare rionale del Sabato sera in via S. Pertini.
2. L'istituzione di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'assegnazione dei posteggi avviene comunque nel rispetto della qualificazione dei posteggi, così come individuati nella planimetria di cui al successivo art. 29 sotto i seguenti profili:
 - destinazione dei posteggi: titolari di autorizzazione commercio su aree pubbliche e produttori agricoli;
 - specializzazioni merceologiche ammesse;
 - svolgimento dell'attività annuale.

Art. 29

Caratteristiche del mercato

1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:
 - a) classificazione: mercato a merceologia esclusiva, settore alimentare;
 - b) svolgimento: annuale, nelle ore pomeridiane di sabato;
 - c) ubicazione: via S. Pertini;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 875;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 375;
 - f) totale posteggi: n. 12 di cui n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e 4 riservati ai produttori agricoli;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria Allegato 3 nella quale sono indicati:
 - c) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - d) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



Sezione 7 – POSTEGGI ISOLATI

Art. 30

Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati, sono le seguenti:

a) posteggi a merceologia esclusiva, specializzazioni “fiori e piante” e “articoli funerari” :

- **posteggio n. 1**
- tipologia del posteggio: annuale,
- ubicazione: Via Po,
- dimensioni: mq. 24,

b) posteggi a merceologia esclusiva, non alimentare (merci varie):

- **posteggio n. 2**
- tipologia del posteggio: stagionale,
- ubicazione: Viale Stazione, parcheggio antistante Stazione Ferroviaria,
- dimensione: mq. 6.

c) posteggi a merceologia esclusiva, specializzazione "frutta secca":

- **posteggio n. 3**
- tipologia del posteggio: annuale nei giorni domenicali e festivi,
- ubicazione: Via Vittorio Emanuele II° incrocio Via L. Ferrari,
- dimensioni: mq. 10,
- tipologia della struttura: banco amovibile.

d) posteggi a merceologia esclusiva, specializzazione alimentare “salumi e formaggi”

- **posteggio n. 4**
- tipologia del posteggio: annuale, nelle ore pomeridiane del sabato,
- ubicazione: Piazza Anime,
- dimensioni: mq. 25,
- tipologia della struttura: veicolo attrezzato,

Tale posteggio per motivi di viabilità viene trasferito in Piazza Garibaldi.

a) posteggi a merceologia esclusiva, specializzazione “frutta e verdura”:

- **posteggio n. 5**
- tipologia del posteggio: annuale,
- ubicazione: Viale Stazione,
- dimensioni: mq. 30,
- tipologia della struttura: chiosco;

Tale posteggio per motivi di viabilità e traffico viene trasferito in Via Martiri d’Otranto.

- **posteggio n. 6**

- tipologia del posteggio: annuale, nelle ore pomeridiane del Sabato,
- ubicazione: Via Giacomo Leopardi incrocio Via Malta,
- dimensioni: mq. 25,
- tipologia della struttura: chiosco,

Tale posteggio per motivi di viabilità viene trasferito in Via Sandro Pertini.



2. I posteggi di cui al comma 1, sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Le caratteristiche dei posteggi isolati sono riportate nelle planimetrie costituenti l'Allegato 4, nelle quali sono indicati:
 - a) l'ubicazione, il numero ed il dimensionamento dei posteggi;
 - b) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
4. L'attività dei posteggi isolati di cui al comma 1, ha svolgimento annuale o stagionale, nelle giornate feriali e festive, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di orari di vendita.
5. La realizzazione dei chioschi per l'esercizio dell'attività in posteggi isolati è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la commissione edilizia se istituita; a tal fine dovranno essere presentati idonei elaborati tecnici.

Art. 31

Applicabilità disposizioni di cui al Capo I

1. Le disposizioni di cui al precedente Capo I sono applicabili, in quanto compatibili ai posteggi isolati.

TITOLO II - FIERE

Capo I

DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE

Art. 32

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base della definizione di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2001 così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - 4) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 33

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.



2. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati, mediante presentazione di un progetto in cui debbono essere di norma esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
3. I progetti di cui al precedente comma 3, devono pervenire al Comune almeno 150 giorni prima di quello previsto per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 34

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

1. L'assegnazione dei posteggi, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 comma 4 lettere a), b) e d) della legge regionale n. 18/2001. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
2. Circa le modalità di presentazione dell'istanza si applica integralmente l'art. 15 della Legge Regionale n. 18/2001.

Art. 35

Gestione del registro delle presenze maturate

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente.
3. La mancata presenza per tre anni consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.

Art. 36

Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio

1. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non vengono computate, sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al 4.
3. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Art. 37

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione nelle fiere di posteggi rimasti liberi è disciplinata dall'art.16 comma 4 della legge regionale n. 18/2001.



Art. 38
Applicabilità altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

Art. 39
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano alla generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni e di cui ai successivi Capo II.

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SINGOLE FIERE

Sezione 1 – FIERA DELLA MADONNA DELLA COLTURA

Art. 40
Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva per specializzazioni merceologiche così come specificato all'art. 41;
 - a) svolgimento: annuale, in occasione della Festa Patronale, ultima domenica di maggio;
 - a) ubicazione: via Coltura, Piazza Umberto I°, Via L. Ferrari, Via V. Emanuele II° e III°, Piazza Garibaldi, Via Padre Serafino, Via Provinciale Matino, Via Tito Schipa, Via Provinciale Gallipoli;
 - a) superficie complessiva dell'area: mq. 9.800;
 - a) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.734;
 - a) totale posteggi: n. 88 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - a) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 5 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 41
Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, pesce marinato bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - radioline, musicassette, compact disk, piccoli elettrodomestici (affilacoltelli, trita-verdure, articoli simili), piccoli casalinghi, piccola ferramenta per uso domestico, articoli tecnici;
 - animali vivi;

- arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
- oggetti dell'artigianato;
- bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
- orologeria, strumentazione scientifica;
- piante e fiori (compreso accessori e piccoli attrezzi per il giardinaggio, escluso piante e sementi da coltivazione);
- chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, porta-tessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
- giocattoli e modellismo;
- libri, audiovisivi, cartoleria;
- bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- abbigliamento.

Sezione 2 – FIERA DI SANT' ANTONIO

Art. 42

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche, così come indicate all'art. 43;
 - b) svolgimento: annuale, in occasione della ricorrenza di San Antonio, 13 giugno;
 - c) ubicazione: via Brescia;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 795;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 270;
 - f) totale posteggi: n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 6 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 43

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, pesce marinato, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - musicassette e compact disk, articoli tecnici;

- arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
- oggetti dell'artigianato;
- bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
- chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, porta-tessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
- giocattoli e modellismo;
- libri, audiovisivi, cartoleria;
- bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Sezione 3 - FIERA DI SAN BIAGIO

Art. 44

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazione merceologica come indicato nell'art. 45;
 - b) svolgimento: annuale, Festa di San Biagio, 3 febbraio;
 - c) ubicazione: Piazza Umberto I°, Via Padre Serafino;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 650;
 - h) superficie complessiva dei posteggi: mq. 148;
 - i) totale posteggi: n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 7, nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 45

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, pesce marinato, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - musicassette e compact disk, articoli tecnici;
 - arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
 - oggetti dell'artigianato;
 - bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
 - chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, portatessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali,



temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);

- giocattoli e modellismo;
- libri, audiovisivi, cartoleria;
- bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Sezione 4 – FIERA DI SAN LUIGI

Art. 46

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche, così come indicate all'art. 47;
 - b) svolgimento: annuale, in occasione della ricorrenza di San Luigi, 21 giugno;
 - c) ubicazione: Via San Pasquale;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 2.025;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 334;
 - f) totale posteggi: n. 23 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 8 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 47

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, pesce marinato, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - musicassette e compact disk, articoli tecnici;
 - arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
 - oggetti dell'artigianato;
 - bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
 - chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, porta-tessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
 - giocattoli e modellismo;
 - libri, audiovisivi, cartoleria;



- bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Sezione 5 – FIERA DI SANT’ ANNA

Art. 48

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche, così come indicate all'art. 49;
 - b) svolgimento: annuale, in occasione della ricorrenza di Sant’ Anna, 26 luglio;
 - c) ubicazione: Via Gaetano Vinci;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 540;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 198;
 - f) totale posteggi: n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 9 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 49

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - radioline, musicassette, compact disk, piccoli elettrodomestici (affilacoltelli, tritaverdure, articoli simili), piccoli casalinghi, piccola ferramenta per uso domestico, articoli tecnici;
 - animali vivi;
 - arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
 - oggetti dell'artigianato;
 - bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
 - orologeria, strumentazione scientifica;
 - piante e fiori (compreso accessori e piccoli attrezzi per il giardinaggio, escluso piante e sementi da coltivazione);
 - chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, portatessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
 - giocattoli e modellismo;
 - libri, audiovisivi, cartoleria;



- bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Sezione 6 – FESTA DELLE ANIME

Art. 50

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche, così come indicate all'art. 51;
 - b) svolgimento: annuale, 2^a domenica di settembre;
 - c) ubicazione: Piazza Anime;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 332;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 108;
 - f) totale posteggi: n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 10 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 51

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - radioline, musicassette, compact disk, piccoli elettrodomestici (affilacoltelli, trita-verdure, articoli simili), piccoli casalinghi, piccola ferramenta per uso domestico, articoli tecnici;
 - animali vivi;
 - arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
 - oggetti dell'artigianato;
 - bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
 - orologeria, strumentazione scientifica;
 - piante e fiori (compreso accessori e piccoli attrezzi per il giardinaggio, escluso piante e sementi da coltivazione);
 - chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, portatessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
 - giocattoli e modellismo;
 - bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto

alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).



Sezione 7 – SAGRA DELLA PATATA

Art. 52

Caratteristiche della fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche come indicato nell'art. 53;
 - b) svolgimento: annuale, 2^a decade di luglio;
 - c) ubicazione: Via Pio XII^o, Via Brescia;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 720;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 198;
 - f) totale posteggi: n. 15 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 11 nella quale sono indicati:
 - 1) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 53

Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - panini imbottiti e preconfezionati, frutta secca e conservata, pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, bomboniere;
 - piccola pelletteria (portafogli, borse, cinture, guanti, articoli simili), cravatte e foulard, pizzi e ricami, tele stampate a ruggine;
 - radioline, musicassette, compact disk, piccoli elettrodomestici (affilacoltelli, trita-verdure, articoli simili), piccoli casalinghi, piccola ferramenta per uso domestico, articoli tecnici;
 - animali vivi;
 - arte e antiquariato (opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, monete, medaglie, francobolli e relativi raccoglitori e astucci);
 - oggetti dell'artigianato;
 - bigiotteria, escluso quella in materiale prezioso;
 - orologeria, strumentazione scientifica;
 - piante e fiori (compreso accessori e piccoli attrezzi per il giardinaggio, escluso piante e sementi da coltivazione);
 - chincaglieria (bocchini, catene per chiavi, portachiavi, porta-tessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, spazzole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini, forbici, cartoline e piccoli calendari, rasoi e lame di sicurezza, saponi e pennelli da barba, ombrelli);
 - giocattoli e modellismo;
 - bevande alcoliche, sempreché la vendita sia effettuata in recipienti chiusi e la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande di contenuto

alcolico superiore al 21% del volume ed a litri 0,33 per le altre (art. 176, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).



Sezione 8 – FIERA – MERCATO DELLE TRE PIAZZE

Art. 54 Caratteristiche della Fiera

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
 - a) classificazione: fiera a merceologia esclusiva, per specializzazioni merceologiche come indicato nell'art. 55;
 - b) svolgimento: annuale, terzo Sabato di ogni mese;
 - c) ubicazione: Piazza Umberto I°, Piazza Immacolata e Piazza Anime;
 - d) superficie complessiva dell'area: mq. 1.676;
 - e) superficie complessiva dei posteggi: mq. 450;
 - f) totale posteggi: n. 30 riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetti iscritti al Registro delle Imprese;
 - g) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.
2. Le caratteristiche della fiera, sono riportate nella planimetria Allegato 12 nella quale sono indicati:
 - a) l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 55 Specializzazioni ammesse

1. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:
 - a) prodotti locali di artigianato, arte, antiquariato e agro-alimentari.

TITOLO III DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 56 Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nel Centro Storico, inteso come area delimitata dalle Vie ;
 - b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
 - c) nelle seguenti strade: vedi precedente ordinanza
2. Nelle altre strade, ove è, di norma, consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
3. L'Ufficio Commercio, d'intesa con la Polizia Municipale e Ufficio Tecnico predispone, entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento, una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque via abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.



Art. 57

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 18/2001, è fatto divieto all'operatore di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo.

Art. 58

Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 59

Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 60 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, se non espressamente contemplate dalle disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 della L.R. n. 18/2001.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Norma transitoria

1. L'adeguamento alle prescrizioni contenute nel presente regolamento è di mesi sei dalla sua entrata in vigore.

Art.

62 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.